



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESTERNI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRIA

(Allegato "A" alla delibera del Consiglio camerale n. 17 del 19.07.2022)



Art. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte della Camera di Commercio dell'Umbria, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per incarichi a soggetti esterni, nonché a garantire trasparenza ed imparzialità nell'individuazione degli esperti.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 e 2229 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
 - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
4. Il presente Regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:
 - a) per studi, ricerche e collaborazioni, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;
 - b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dall'utenza.
5. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) nel caso di incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e dell'organismo indipendente di valutazione della performance e ai membri di commissione di gara e di concorso;
 - b) nel caso in cui il conferimento di incarichi sia disciplinato da una specifica normativa di settore e dalle norme sui contratti pubblici (per esempio, incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche).

Art. 2

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, la Camera di Commercio può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, professionale, in forma



coordinata e continuativa, anche di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione di regola universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alle Camere di Commercio e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) la Camera deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 3

SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. La Camera di Commercio procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 6 "Incarichi in via diretta", alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da esporre all'albo camerale, sul sito internet o da far conoscere tramite altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti delle procedure.
2. Negli avvisi sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la durata e il luogo di svolgimento della prestazione;
 - d) il compenso previsto;
 - e) l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno della struttura;
 - f) i requisiti tecnici ed economici inerenti all'oggetto della prestazione che devono essere posseduti dal consulente ed esperto;
 - g) le procedure comparative e i criteri per l'affidamento che si intendono avviare ed utilizzare per la scelta del consulente;
 - h) i motivi per i quali si ritiene di procedere con affidamento diretto;
 - i) l'indicazione del responsabile del procedimento.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione del *curriculum vitae et studiorum* in formato europeo, con file in formato digitale aperto, da parte dei candidati



interessati e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

4. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, che si intende conseguita con il possesso del diploma di laurea magistrale (rilasciata secondo il vecchio ordinamento universitario) ovvero titolo equipollente o del diploma di laurea specialistica (rilasciata secondo il nuovo ordinamento universitario), ovvero in possesso di eventuali diplomi relativi a percorsi didattici universitari finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale, previa valutazione della stretta attinenza dei titoli di studio presentati con la specializzazione relativa alle materie oggetto dell'incarico. A tale ultimo principio tassativo e generale la Camera di Commercio può derogare solo per le tipologie di incarichi già previsti ed esonerati da norme di legge e per quei tipi di incarichi la cui professionalità, per la natura propria dell'attività di collaborazione richiesta, non sia legata e discendente dal possesso di una specializzazione universitaria ma da altri requisiti specialistici, riconosciuti da norme di legge o di regolamento, che ne individuano la professionalità (a esempio: incarico di addetto stampa secondo gli specifici requisiti previsti dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150) ferma restando l'esperienza nel settore di interesse;
- f) non aver lavorato presso la Camera di Commercio con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato o come lavoratore somministrato per un periodo per il quale la legge prevede un divieto di riassunzione (si rimanda in particolare all'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.)

5. La Camera di Commercio procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, anche attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative del settore;



-
- c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.
6. In relazione alle peculiarità dell'incarico, la Camera di Commercio può definire ulteriori criteri di selezione rispetto a quanto riportato nel precedente comma 5.
7. Per le collaborazioni coordinate e continuative, riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
8. Qualora l'incarico professionale da conferire abbia ad oggetto una prestazione di natura particolare o riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, la Camera di Commercio invita alla procedura comparativa di selezione più soggetti individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo articolo 7 o sulla base del possesso di particolari requisiti.
9. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di specifici requisiti di professionalità e di abilità, la Camera di Commercio può comunque avvalersi della procedura individuata dall'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.) rubricato "*Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*".
10. Prima dell'esame delle proposte pervenute, qualora il numero dei partecipanti alla selezione non sia considerato congruo da parte dell'amministrazione, la stessa si riserva la possibilità di ripetere la selezione e/o di invitare alla procedura comparativa ulteriori soggetti.
11. La durata degli incarichi deve essere strettamente limitata al periodo necessario per l'espletamento della prestazione richiesta e può essere prorogata, ove la Camera di Commercio ravvisi un motivato interesse, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.
12. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
13. L'affidamento dell'incarico e l'ammontare del compenso, proporzionale all'utilità conseguita, devono essere comunicati all'interessato dal Segretario Generale e/o dal Dirigente competente e devono essere pubblicati sul sito web istituzionale della Camera di Commercio.
14. La determinazione del compenso deve essere stabilita in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dalla Camera di Commercio.



15. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. La liquidazione del compenso è subordinata, oltre che al corretto adempimento della prestazione, anche all'adempimento degli obblighi di comunicazione e trasparenza previste al successivo art. 4.
16. L'affidamento dell'incarico si perfeziona al momento dell'accettazione da parte dell'interessato dello stesso incarico e con dichiarazione espressa di approvazione del disciplinare d'incarico. L'interessato dovrà, altresì, dimostrare di disporre delle eventuali autorizzazioni che gli fossero necessarie per lo svolgimento della prestazione, anche in ossequio a quanto prescritto dal successivo art. 6 (Incarichi a pubblici dipendenti).
17. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, tale esclusione viene espressamente disciplinata in apposito articolo del contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.
18. Il contratto di lavoro autonomo si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati per i quali si viene a determinare un conflitto di interesse con l'ente committente Camera di Commercio.
19. Per quanto riguarda gli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori si rinvia a quanto previsto in materia dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.).

Art. 4

COMPETENZA A CONFERIRE GLI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA E PUBBLICIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO

1. La competenza a conferire gli incarichi spetta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e art. 16 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii. dell'art. 13 del D.P.R. 02.11.2005 n. 254, al Segretario Generale o al Dirigente d'area competente, nell'ambito delle previsioni del budget direzionale.
2. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà risultare l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e della rispondenza dell'affidamento ai criteri del presente Regolamento.
3. I dati relativi al conferimento dell'incarico saranno oggetto delle verifiche, comunicazioni e pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni in materia, D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, art. 15 e D. Lgs. 165/2001, art. 53.
4. Al fine di adempiere alle previsioni di cui alle richiamate disposizioni, prima dell'affidamento dell'incarico, l'ufficio responsabile del progetto richiederà al consulente/collaboratore la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema predisposto dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sull'assenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse e i dati relativi allo svolgimento di



eventuali incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e allo svolgimento di eventuali attività professionali. Alla dichiarazione l'incaricato allegnerà anche il proprio curriculum vitae et studiorum in formato europeo, che dovrà essere prodotto anche in formato digitale aperto.

5. Con il documento di cui al comma precedente il soggetto incaricato si obbliga altresì, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013, nonché del codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio dell'Umbria. La violazione di tali obblighi, costituisce motivo di revoca dell'incarico.
6. Come previsto dall'art. 15, D. Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Art. 5

INCARICHI A PUBBLICI DIPENDENTI

1. Qualora l'incarico sia affidato ad un dipendente di una pubblica amministrazione, la Camera di Commercio dovrà acquisire preventivamente l'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. In caso di inadempienza, salve le più gravi sanzioni, si determina la nullità del provvedimento di incarico, la responsabilità disciplinare del dirigente o comunque del responsabile del procedimento ed il compenso relativo all'incarico deve essere trasferito all'amministrazione di appartenenza per confluire nel fondo di produttività o in fondi equivalenti.
2. La Camera di Commercio comunica all'amministrazione di appartenenza, entro il 30 aprile di ogni anno, i compensi liquidati al dipendente pubblico nell'anno precedente in ragione dell'incarico conferito, al fine di consentire a quest'ultima di adempiere alla comunicazione obbligatoria al Dipartimento della Funzione Pubblica (anagrafe delle prestazioni).

Art. 6

INCARICHI IN VIA DIRETTA

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) nei casi in cui le norme in vigore lo consentono;
 - b) nei casi di particolare urgenza quando le condizioni per la realizzazione delle attività,



mediante l'esecuzione di prestazioni qualificate da parte di soggetti esterni, non rendano oggettivamente possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale e scientifica, non comparabili, in quanto la prestazione può essere eseguita, con i requisiti richiesti, da un solo soggetto in possesso dei medesimi ed i quali risultano strettamente connessi alle abilità o competenze specialistiche e relazionali del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
 - e) nei casi di incarichi legali per difesa e rappresentanza in giudizio o procedure di conciliazione, ovvero per attività riferite a notai;
 - f) nel caso di incarichi connessi alle attività di formazione svolta da organismi del sistema camerale.
 - g) nei casi di incarichi da conferire a strutture del sistema camerale (in house).
2. Al di fuori dei casi di cui al punto 1. l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, nei casi in cui l'importo dell'incarico sia compreso entro € 3.000,00 al netto di IVA e imposte di legge.

Art. 7

LISTE DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI

- 1. La Camera di Commercio istituisce una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
- 2. La Camera di Commercio ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

Art. 8

FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

- 1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
- 2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, nonché del compenso della collaborazione.



Art. 9

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Segretario Generale e/o il Dirigente d'area competente, prima di provvedere alla liquidazione del compenso, a norma dell'art. 15 del D.P.R. 254/2005, verifica il corretto svolgimento dell'incarico ed il suo buon esito mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato, nonché i risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato nell'atto del conferimento.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, può essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Il compenso è liquidato con provvedimento del Segretario Generale e/o del Dirigente responsabile previa verifica della documentazione eventualmente richiesta dalla Camera inerente agli aspetti previdenziali, assistenziali e fiscali.

Art. 10

PUBBLICIZZAZIONE DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. La Camera rende noti gli esiti delle procedure di conferimento degli incarichi mediante pubblicizzazione sul sito internet camerale.
2. La prestazione non può avere inizio prima della pubblicazione sul sito camerale degli atti previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 11

LIMITE ANNUO DI SPESA

1. Il limite annuo di spesa ammessa per l'affidamento di incarichi di cui al presente regolamento è fissato dagli stanziamenti di cui al preventivo previsto dagli art. 6 e 12 del D.P.R. 02.11.2005 n. 254.

Art. 12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo on line.